



# Panoramica sulla garanzia dei depositi e sull'indennizzo degli investitori

Aggiornato al: gennaio 2019

In Austria, gli istituti di garanzia dei depositi e indennizzo degli investitori sono disciplinati da un'apposita legge ("Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz", ESAEG), che ha recepito le relative direttive UE nel diritto nazionale. A partire dal 1.1.2019, la funzione di garanzia dei depositi per tutti gli istituti di credito austriaci sarà svolta da:

## **Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H.**

Wipplingerstrasse 34/DG 4, 1010 Vienna, Austria.

Ne sono escluse le banche appartenenti al sistema di garanzia istituzionale di Erste Bank e delle casse di risparmio, le quali sono quindi garantite da S-Haftungs GmbH.

Ciascun istituto di credito con sede sul territorio austriaco, che intende raccogliere depositi dei clienti o offrire servizi d'investimento soggetti a obbligo di garanzia, deve aderire a uno di questi due enti, pena la decadenza della sua licenza per la raccolta di depositi e l'offerta di servizi d'investimento. Per conoscere il tipo di concessione rilasciata a un istituto di credito austriaco, è possibile consultare il sito dell'autorità dei mercati finanziari austriaci FMA (<https://www.fma.gv.at/unternehmensdatenbank-suche>). L'assetto proprietario di un istituto di credito è irrilevante, sia ai fini della garanzia dei depositi sia dell'indennizzo degli investitori. Essenziale è invece l'esistenza di una licenza austriaca.

Le filiali giuridicamente non indipendenti degli istituti di credito esteri che, nell'ambito della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, sul territorio austriaco raccolgono depositi o offrono servizi d'investimento soggetti a obbligo di garanzia, senza quindi disporre di una licenza bancaria austriaca, sono soggette alla garanzia dei depositi e/o all'indennizzo degli investitori nello Stato in cui ha sede la banca. Di conseguenza, eventuali pretese dovranno essere avanzate in conformità con le norme giuridiche di tale Stato. Con riferimento ai servizi d'investimento soggetti a obbligo di garanzia, prestati da tali istituti di credito esteri nelle loro filiali in Austria, esiste la possibilità di aderire, in aggiunta, a un ente di garanzia austriaco (adesione facoltativa), tuttavia solo nella misura in cui la garanzia offerta dallo Stato in cui ha sede l'istituto di credito sia inferiore, per tipologia ed entità, a quella austriaca.



## Principali differenze

Garanzia dei depositi		Indennizzo degli investitori
Valori risarcibili	Giacenze sui conti	Titoli del cliente che non possono essere trasferiti su un altro deposito o liquidati in conformità con le istruzioni (valore di mercato dei tagli effettivi) e relativi proventi non ancora imputati al cliente
Tetto massimo indennizzabile	100.000,00 EUR In determinati casi, 500.000,00 EUR (art. 12 ESAEG)	20.000,00 EUR
Franchigia	No	In caso di soggetti diversi da persone fisiche: 10%
Termini per la liquidazione	Dal 01.01.2019 al 31.12.2020: 15 giorni lavorativi Dal 01.01.2021 al 31.12.2023: 10 giorni lavorativi Dal 01.01.2024: 7 giorni lavorativi	3 mesi
Necessità di domanda	No Eccezione: depositi garantiti a tempo determinato (art. 12 ESAEG)	Sì

Le principali domande (FAQ) e risposte sulla garanzia dei depositi e sull'indennizzo degli investitori sono riepilogate nelle pagine seguenti.



## Domande frequenti (FAQ) sulla garanzia dei depositi

### **CHE COSA VIENE GARANTITO?**

- **Quali depositi sono contemplati dalla garanzia dei depositi?**

In linea di principio, sono risarcibili tutte le giacenze su conti o depositi a risparmio, fruttiferi o infruttiferi, come conti stipendio o conti pensione, altri conti correnti, depositi vincolati, depositi a risparmio vincolati o a vista.

- **Sono garantite le giacenze derivanti dai contratti di “Risparmio Casa” (Bausparvertrag)?**

Anche le “Bausparkassen” sono istituti di credito (speciali), che pertanto aderiscono agli enti di garanzia previsti dalla legge. Poiché il contratto di “Risparmio Casa” è stipulato direttamente con la relativa Bausparkasse, tali giacenze sono da considerarsi separatamente da quelle presso altri istituti di credito, come il conto da cui viene periodicamente alimentato il contratto.

- **Sono garantite anche le giacenze su depositi a risparmio al portatore?**

La garanzia dei depositi contempla solo le giacenze presenti su conti o depositi a risparmio nominativi. Pertanto, affinché una giacenza presente su un deposito a risparmio al portatore sia coperta dalla garanzia, entro 12 mesi dal verificarsi del fatto che dà diritto alla garanzia, deve avere luogo l'identificazione. In ogni caso, prima della liquidazione, il libretto di risparmio dev'essere esibito all'ente di garanzia.

- **Sono garantite le giacenze su un conto in valuta estera?**

Sì, sono indennizzabili anche le giacenze in valuta estera. Tuttavia, in caso di attivazione della garanzia, la liquidazione è effettuata in euro.

- **Fino a quale importo sono garantite le mie giacenze?**

Le giacenze, interessi compresi, sono garantite fino a 100.000,00 EUR per istituto di credito e depositante. Questa copertura è offerta indipendentemente dal numero dei conti e/o depositi a risparmio presso l'istituto interessato.

La garanzia dei depositi si applica pertanto a ciascun investitore per ogni istituto di credito.

Poiché tale garanzia è riferita a ciascun istituto di credito con una licenza bancaria, è irrilevante l'appartenenza al medesimo gruppo (gli istituti di credito primari con sede in Austria hanno partecipazioni di maggioranza in altre banche): le giacenze presso ciascuna di queste banche sono garantite, indipendentemente l'una dall'altra, per investitore e fino a un importo massimo liquidabile di 100.000,00 EUR.



- **Cosa s'intende per depositi garantiti a tempo determinato?**

In determinati casi, è possibile fare richiesta di risarcimento all'ente preposto, entro 12 mesi dal verificarsi del fatto che dà diritto alla garanzia, anche per giacenze superiori all'importo massimo liquidabile di 100.000,00 EUR, fino a un totale di 500.000,00 EUR. A tale scopo, è necessario comprovare, nei confronti dell'ente di garanzia, che tale deposito:

- deriva da transazioni immobiliari in relazione a immobili adibiti a privata abitazione, ovvero
- soddisfa scopi sociali previsti dalla legge ed è riconducibile a determinate vicende personali dell'investitore, come matrimonio, separazione, pensionamento, licenziamento, dimissioni, invalidità o decesso, ovvero
- è frutto della liquidazione di prestazioni assicurative o di somme risarcitorie per lesioni personali riconducibili a reati o erronea condanna penale.

In ogni caso, il fatto che dà diritto alla garanzia deve verificarsi entro dodici mesi dall'accredito della somma o dal momento in cui tale deposito può essere trasferito con modalità giuridicamente ammissibili.

- **È prevista una franchigia?**

No, la garanzia dei depositi non prevede franchigie né per le persone fisiche, né per gli altri soggetti.

Per la franchigia nell'ambito del sistema d'indennizzo degli investitori, si vedano le relative FAQ (pagina 12).

- **Sono garantiti anche gli interessi maturati?**

Sì, anche gli interessi che l'istituto di credito è tenuto a pagare sulla vostra giacenza, fino al verificarsi del fatto che dà diritto alla garanzia dei depositi, sono contemplati dalla garanzia dei depositi e computati ai fini dell'importo massimo liquidabile.

- **La mia giacenza può essere risarcita sia come deposito risarcibile nel quadro della garanzia dei depositi, sia come credito soggetto a garanzia, derivante da un'operazione d'investimento nell'ambito dell'indennizzo degli investitori?**

No, non sussiste il diritto a un doppio risarcimento.

I crediti derivanti da giacenze sui conti, risarcibili sia come depositi garantiti che come crediti soggetti a garanzia da operazioni d'investimento, devono essere indennizzati nell'ambito della garanzia dei depositi.

Alla presenza delle condizioni necessarie, è possibile far valere i propri diritti derivanti dalla garanzia dei depositi e dall'indennizzo degli investitori, indipendentemente gli uni dagli altri. Non è previsto il cumulo.

Per saperne di più sui crediti coperti dall'indennizzo degli investitori derivanti da operazioni in titoli, è possibile consultare le apposite FAQ.



## **CHE COSA È ESCLUSO DALLA GARANZIA?**

- **Presso il mio istituto di credito ho acquistato delle obbligazioni, successivamente depositate su un dossier. Questi titoli sono protetti dalla garanzia dei depositi?**
  - Tutte le tipologie di obbligazioni (ad es. fondiarie, certificati, obbligazioni di cassa), non sono considerate depositi ai fini della garanzia e pertanto non sono risarcibili.
  - In caso d'insolvenza dell'istituto di credito che ha emesso l'obbligazione, voi sarete quindi rimborsati in conformità con le condizioni di emissione (ad es. privilegiati insieme a una massa separata, insieme alla massa fallimentare o in via subordinata dopo il rimborso degli altri creditori).
  - In caso d'insolvenza dell'istituto di credito che gestisce il deposito, le obbligazioni degli altri emittenti dovranno esservi consegnate o trasferite su un deposito da voi designato presso un altro istituto di credito. L'impossibilità di consegnare o trasferire i titoli è uno dei casi coperti dall'indennizzo degli investitori.

## **CHI È GARANTITO?**

- **Sono garantite solo le giacenze di cittadini austriaci?**

No, la cittadinanza del cliente è ininfluenza. Pertanto, sono coperti anche i depositi degli investitori con cittadinanza diversa da quella austriaca.
- **Quali investitori sono garantiti?**

In linea di principio sono garantiti i depositi delle persone fisiche e degli altri soggetti (ad es. persone giuridiche, società di persone), ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge (per i dettagli, si veda l'art. 10 ESAEG).

Ad esempio, non sono garantiti:

  - depositi di istituti di credito, enti finanziari e società d'investimenti; o depositi di fondi pensionistici e previdenziali;
  - depositi di Stati e amministrazioni centrali;
  - depositi di enti regionali e territoriali (ad es. province e comuni).
- **Sono garantite le giacenze sui conti fiduciari?**

Un conto fiduciario è intestato a un soggetto (fiduciario), che dispone delle giacenze di un deposito per conto di un'altra persona. La proprietà economica delle giacenze disponibili su tale conto è pertanto del mandante, il quale è coperto per tale deposito nell'ambito dell'importo massimo. La liquidazione dell'importo garantito è eseguita, in seguito a identificazione e dimostrazione del diritto, nei confronti del mandante.



Lo stesso vale per i “conti altrui”, ovvero dei conti fiduciari che possono essere accesi solo da determinate categorie professionali (avvocati, notai, fiduciari, agenti e amministratori immobiliari, tecnici civili).

Per le persone fisiche che, ad esempio, hanno affidato fiduciariamente del denaro a un amministratore, le giacenze ad essi imputate presenti sui “conti altrui”, sono garantite nell’ambito dell’importo massimo risarcibile, ovvero fino a 100.000,00 EUR per persona.

- **Sono garantite le giacenze relative a condomini?**

Qualora una comunione di proprietari (“condominio”, ai sensi della Legge sulla proprietà condominiale, “Wohnungseigentumsgesetz”) sia titolare di un conto o mandante di un contratto fiduciario, non si considerano garantiti i rispettivi proprietari immobiliari, bensì il condominio stesso in veste di persona giuridica fino a un importo massimo di 100.000,00 EUR.

- **Sono garantite le giacenze intestate a soggetti minorenni?**

Certo, anche queste sono soggette all’indennizzo degli investitori.

- **Sono garantite le giacenze relative a un’eredità?**

I conti e i depositi a risparmio rientranti in una procedura ereditaria sono soggetti alla garanzia dei depositi. In tal senso, la massa ereditaria è da considerarsi come un’unica persona (non fisica).

In seguito all’immissione nel possesso, la massa ereditaria si estingue e i diritti riconosciuti sono trasferiti agli eredi in ragione delle suo quote.

- **Sono garantite le giacenze su un conto cointestato?**

Titolari di un conto cointestato sono più persone. Il principio secondo cui sono garantiti 100.000,00 EUR per istituto di credito e persona, indipendentemente dal numero di conti o depositi a risparmio, è valido anche in questo caso. Pertanto, qualora tutti i titolari del conto siano stati identificati, a ciascuno di essi si applica la soglia massima indennizzabile di 100.000,00 EUR (liquidazione multipla). A tale scopo, il saldo sul conto cointestato dev’essere ripartito in parti uguali tra gli intestatari del conto.

Se, ad esempio, un conto intestato a due persone presenta un saldo di 200.000,00 EUR, i due cointestatari possono far valere il loro diritto al risarcimento fino a 100.000,00 EUR ciascuno, previa presentazione di apposite prove.

Tuttavia, prima che si verifichi il fatto che dà diritto alla garanzia, i titolari del conto possono comunicare per iscritto all’istituto di credito una diversa disciplina in merito alla ripartizione delle giacenze presenti sul conto cointestato, a deroga del principio di suddivisione in parti uguali.



Analogamente si procederà per i depositi a risparmio cointestati. In aggiunta, è opportuno tenere presente che, prima della liquidazione dell'importo garantito, è necessaria in ogni caso l'esibizione del relativo libretto.

- **Sono garantite le giacenze su un conto intestato a una società di persone?**

I saldi dei conti di società in nome collettivo ("offene Gesellschaften"), società in accomandita semplice ("Kommanditgesellschaften") o società di diritto civile ("Gesellschaften bürgerlichen Rechts"), nonché delle organizzazioni straniere corrispondenti a tali assetti, saranno contemplati sempre alla stregua dei saldi di una sola persona, anche se i poteri di firma sono ripartiti tra più soggetti (soci).

In tal caso, quindi, l'importo massimo liquidabile è pari a 100.000,00 EUR.

#### **ITER**

- **Quando entro in possesso del mio denaro in caso di attivazione della garanzia?**

a) I miei depositi garantiti ammontano al massimo a 100.000,00 EUR

In linea di principio, l'ente di garanzia liquida tali importi entro il termine fissato per legge di 7 giorni lavorativi. Non è richiesta alcuna domanda da parte vostra.

Può accadere che tale termine per la liquidazione venga superato, ad esempio, nel caso in cui

- il diritto al risarcimento sia oggetto di contestazione;
- il deposito sia oggetto di contenzioso;
- si tratti di un deposito collegato a un contratto fiduciario.

I dettagli relativi a queste eccezioni possono essere consultati all'art. 14, comma 2, ESAEG.

b) I miei depositi garantiti ammontano a più di 100.000,00 EUR

Qualora si tratti di un deposito garantito a tempo determinato, ai sensi dell'art. 12 ESAEG (si veda nelle pagine precedenti il punto "Cosa s'intende per depositi garantiti a tempo determinato?"), è necessario

- presentare all'ente preposto domanda di risarcimento, entro 12 mesi dal verificarsi del fatto che dà diritto alla garanzia;
- comprovare all'ente di garanzia la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 12 ESAEG.

La liquidazione ha luogo in seguito alla verifica del diritto da parte dell'ente di garanzia. Per la domanda, al verificarsi del fatto, l'ente di garanzia metterà a disposizione un apposito modulo sul proprio sito internet.

- **In quale forma viene liquidato il denaro?**

L'ente di garanzia liquida interamente i depositi garantiti (fino a un massimo di 100.000 EUR) mediante bonifico su un conto corrente designato dall'investitore.



- **In quale valuta viene liquidata la somma spettante?**

L'ente di garanzia risarcisce i depositi garantiti esclusivamente in EUR, indipendentemente se il conto o i conti garantiti erano espressi in una valuta diversa; per il cambio si applica la quotazione ufficiale del giorno di attivazione della garanzia.

- **Cosa ne è delle mie giacenze eccedenti la quota garantita già liquidata?**

L'importo liquidato dall'ente di garanzia viene detratto dal credito vantato nei confronti dell'istituto di credito. La quota residua può essere esibita come credito nella procedura d'insolvenza. Ai sensi dell'art. 131 della Legge federale sul risanamento e la risoluzione delle banche ("Sanierungs- und Abwicklungsgesetz", BaSAG), tali crediti sono privilegiati rispetto a quelli di altri creditori.

- **Cosa ne è dei miei depositi e finanziamenti, in caso d'insolvenza dell'istituto di credito?**

In caso d'insolvenza del vostro istituto di credito, l'ente di garanzia è autorizzato a compensare i depositi garantiti con debiti scaduti nei confronti del medesimo istituto (ad es. la rata di un finanziamento scaduta e non ancora pagata).

È inoltre possibile compensare i depositi garantiti (ad es. deposito a risparmio) con debiti nei confronti dello stesso istituto di credito (ad es. finanziamenti). È possibile insinuare i depositi non garantiti come crediti d'insolvenza nella procedura d'insolvenza, al fine di salvaguardare il vostro diritto a un'eventuale quota d'insolvenza.

Esempio: a fronte di un deposito con un saldo di 200.000,00 EUR, è presente un finanziamento dello stesso importo presso il medesimo istituto di credito. Le giacenze possono essere totalmente compensate con i debiti. Tale compensazione dovrà esser fatta valere nei confronti del curatore nell'ambito della procedura fallimentare.

In determinate circostanze, anche il curatore fallimentare può compensare i crediti che l'istituto di credito vanta nei confronti del cliente con i debiti dell'istituto stesso nei confronti del cliente.

I debiti derivanti da contratti di credito con l'istituto di credito continuano a essere soddisfatti come convenuto, dopo l'avvio della procedura di insolvenza sul patrimonio dell'istituto stesso.

- **Come posso procedere se non sono d'accordo con l'importo calcolato per l'indennizzo?**

In questo caso, è necessario trasmettere la documentazione comprovante il proprio diritto all'ente di garanzia, il quale verificherà nuovamente la legittimità sulla base della documentazione trasmessa e, quindi, vi contatterà. Qualora non si giunga a un accordo, è necessario agire in giudizio presso il competente tribunale austriaco, che delibererà con una sentenza in merito all'ammontare dell'importo eventualmente da liquidare.

- **Nel caso di un deposito a risparmio con parola d'ordine, chi può far valere il diritto al risarcimento?**

Chi presenta il libretto all'ente di garanzia ed è a conoscenza della corretta parola d'ordine, è



autorizzato a far valere il diritto al risarcimento. Prima della liquidazione, tuttavia, il portatore deve identificarsi, onde evitare il superamento della soglia massima risarcibile per persona.

- **Chi può far valere il diritto al risarcimento nel caso di un deposito a risparmio nominativo?**

Solo le persone che, al momento dell'accensione del deposito, si sono identificate nei confronti dell'istituto di credito e a cui è intestato il libretto sono autorizzate a far valere il proprio diritto. Qualora prevista, dovrà essere menzionata anche la parola d'ordine. Un portatore diverso dovrà comprovare il proprio diritto di proprietà rispetto al deposito a risparmio.

- **Esiste un termine per la presentazione della domanda?**

Per i depositi garantiti fino a 100.000,00 EUR non è richiesta alcuna domanda.

Per quelli eccedenti tale importo (depositi garantiti a tempo determinato, art. 12 ESAEG), è necessario presentare la domanda entro un anno dall'attivazione della garanzia.

- **Quali possibilità ho se è trascorso il termine per la presentazione della domanda di indennizzo degli investitori?**

Se non siete stati in grado di rispettare il termine legalmente previsto per la presentazione della domanda di indennizzo degli investitori per cause motivate (ad es. malattia, viaggio di lavoro, ecc.) e ciò può essere comprovato, potete presentare tale domanda anche dopo il superamento di detto termine.

- **Ho depositi presso una filiale estera di un istituto di credito austriaco. In caso d'insolvenza, come faccio a rientrare del mio denaro?**

L'ente di garanzia austriaco valuta, sulla base della situazione giuridica nazionale, la misura in cui può avvenire la liquidazione.

Al fine di contenere gli oneri al minimo, l'iter per la soddisfazione del vostro diritto si svolge per mezzo di un ente di garanzia del Paese in cui ha sede la filiale estera dell'istituto di credito austriaco. A tale scopo, l'ente di garanzia austriaco stipulerà appositi accordi di cooperazione. La liquidazione da parte dell'ente di garanzia straniero è effettuata con le stesse modalità previste in caso di attivazione della garanzia da parte di banche aventi sede nello stesso Stato estero.

Attraverso l'ente di garanzia straniero è possibile inviare o trasmettere richieste e corrispondenza al suo competente omologo austriaco.

## **STANZIAMENTO DEI FONDI**

- **Da dove provengono i fondi per il risarcimento dei depositi garantiti?**

L'art. 18 e segg. della Legge sulla garanzia dei depositi e l'indennizzo degli investitori ("Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz", ESAEG) prevede che ciascun ente di garanzia istituisca un fondo ad hoc e lo gestisca nell'interesse degli investitori. Tale fondo dev'essere alimentato dai regolari contributi degli istituti aderenti ed è finalizzato al risarcimento degli investitori al verificarsi del fatto che dà origine alla garanzia. Qualora le



risorse non siano sufficienti, l'ente di garanzia è tenuto a richiedere ulteriori contributi agli istituti associati.

L'ESAEG assicura che l'ente di garanzia sia in ogni caso in grado di adempiere tempestivamente a tutti i propri obblighi di liquidazione. Se, in caso di attivazione del fondo di garanzia dei depositi, nonostante l'esaurimento del fondo e la richiesta di ulteriori contributi agli istituti associati, le risorse disponibili fossero insufficienti, l'ente è autorizzato a procedere alla raccolta di fondi nel seguente ordine.

1. L'altro ente di garanzia mette a disposizione l'importo mancante pro quota, in rapporto ai propri depositi garantiti.
2. Qualora l'obbligo di contribuzione pro quota degli altri enti di garanzia venisse superato (risorse del fondo e contributi speciali), l'ente di garanzia interessato per primo provvederà alla raccolta dell'importo rimanente sul mercato monetario o dei capitali. Per queste operazioni creditizie, il Ministero delle finanze può prestare la garanzia statale, sulla base di determinate autorizzazioni legali.

## ORGANIZZAZIONE

- **Il mio istituto di credito è autorizzato a fuoriuscire o cambiare ente di garanzia?**

La fuoriuscita di un istituto di credito dal competente ente di garanzia è ammessa solo in presenza di contestuale adesione a un altro ente di garanzia austriaco.

In caso di fuoriuscita di un istituto di credito da un ente di garanzia, in assenza di adesione a un altro ente, viene meno la sua licenza per la raccolta di nuovi depositi.

I depositi ricevuti fino alla fuoriuscita dal precedente ente di garanzia restano coperti dal sistema di garanzia dei depositi.

- **Dove posso informarmi sulla garanzia dei depositi?**

È possibile consultare **direttamente la legge**: in Austria, tale istituto è disciplinato dalla Legge sulla garanzia dei depositi e l'indennizzo degli investitori (ESAEG) e dagli artt. 37a, 93 e 93a, nonché dall'allegato all'art. 37 della Legge sul sistema bancario ("Bankwesengesetz", BWG). Il testo di legge aggiornato è disponibile nel [Sistema informativo giuridico statale](#)(RIS).

È inoltre possibile rivolgersi al **proprio istituto di credito**: le banche che accettano sul territorio austriaco depositi soggetti a garanzia, ai sensi dell'art. 38 ESAEG, sono tenute a informare il pubblico interessato a tali operazioni mediante affissione nel proprio salone e pubblicazione sul loro sito internet delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei depositi. Infine, è possibile rivolgersi anche **all'ente di garanzia competente** per il proprio istituto di credito. Per conoscere qual è l'ente competente, è possibile rivolgersi direttamente al proprio istituto di credito o consultare il sito web di un sistema di garanzia dei depositi.



## Domande frequenti (FAQ) sull'indennizzo degli investitori

### **CHE COSA VIENE GARANTITO?**

- **Quali sono i crediti contemplati dal sistema d'indennizzo degli investitori?**

In linea di principio, tutti i crediti vantati nei confronti della banca derivanti da

- custodia e amministrazione di titoli (operazioni di deposito),
- negoziazione dell'istituto di credito con strumenti del mercato monetario, contratti finanziari a termine, contratti a termine su tassi d'interesse, forward rate agreement, swap su tassi d'interesse e valute, equity swap, titoli e strumenti derivati,
- partecipazione dell'istituto di credito a emissioni di terzi (operazioni di collocamento di soggetti terzi),
- raccolta e investimento di contributi per T.F.R. e previdenziali di lavoratori autonomi (operazioni di casse previdenziali aziendali),
- gestione patrimoniale attraverso amministrazione di portafogli su base individuale, con un potere discrezionale nell'ambito della procura rilasciata dal cliente, qualora il portafoglio del cliente contenga uno o più strumenti finanziari (servizi d'investimento ai sensi dell'art. 3 comma 2, rigo 2, Legge austriaca per la vigilanza sui titoli finanziari WAG 2007).

- **In quali casi interviene il sistema d'indennizzo degli investitori?**

I titoli giacenti sul deposito del cliente, in conformità con quanto previsto dal contratto, sono esclusivamente custoditi dalla banca. Essendo proprietà del cliente, su sua richiesta devono essergli in qualunque momento consegnati o trasferiti su un altro deposito da lui designato. Essi non sono pertanto coperti né dal sistema di garanzia dei depositi né da quello d'indennizzo degli investitori.

I titoli giacenti sul deposito del cliente, in conformità con le disposizioni contrattuali, che non possano essere trasferiti su un altro deposito o consegnati come da istruzioni impartite, sono coperti dall'indennizzo degli investitori fino a un importo massimo di 20.000,00 EUR.

I crediti derivanti da giacenze sui conti, che potrebbero essere risarciti sia come depositi coperti, sia come crediti garantiti derivanti da operazioni in titoli, devono essere risarciti come depositi coperti nell'ambito del sistema di garanzia dei depositi (art. 51, comma 1, Legge sulla garanzia dei depositi e l'indennizzo degli investitori ESAEG).

Gli importi derivanti dal flusso dei titoli del cliente (ad es. dividendi, pagamento di cedole, rimborsi o ricavi da vendite), sono tutelati quale giacenza sul conto del cliente nell'ambito della garanzia dei depositi fino a un importo massimo di 100.000,00 EUR.

I proventi prodotti nel periodo intercorrente tra l'attivazione della garanzia e la liquidazione dell'importo garantito saranno considerati ai fini del risarcimento (art. 50, comma 2, ESAEG).

A tale proposito, va tenuto presente che l'art. 47, comma 2 della Legge sulla garanzia dei depositi e l'indennizzo degli investitori (ESAEG) esclude dalla garanzia, nell'ambito dell'indennizzo degli investitori, i crediti derivanti da operazioni in titoli di taluni soggetti o i crediti derivanti da operazioni in titoli in determinate valute.



Alla presenza delle condizioni necessarie, è possibile far valere i propri diritti derivanti dalla garanzia dei depositi e dall'indennizzo degli investitori, indipendentemente gli uni dagli altri. Non è previsto il cumulo.

- **Come viene calcolato l'ammontare del credito?**

L'ammontare del credito è determinato in base al valore di mercato dello strumento (ad es. del titolo) nel momento in cui si verifica il fatto che dà diritto alla garanzia.

- **È prevista una franchigia?**

Per gli investitori diversi da persone fisiche, l'obbligo di liquidazione dell'ente di garanzia è limitato, per ciascun investitore, al 90% del credito da operazioni in titoli (art. 47, comma 1, ESAEG). In questo caso, quindi, diversamente dalla garanzia dei depositi, si applica una franchigia del 10%.

## **ITER**

- **Quando entro in possesso del mio denaro in caso di attivazione della garanzia?**

I crediti derivanti dal sistema d'indennizzo degli investitori devono essere liquidati dall'ente di garanzia entro 3 mesi dall'accertamento dell'ammontare e della legittimità. In taluni casi (ad es. sospetto di riciclaggio di denaro sporco), la liquidazione può essere sospesa.

- **È necessario presentare una domanda per l'indennizzo?**

Sì. Al fine di far valere un diritto legato al sistema d'indennizzo degli investitori, è necessaria la relativa domanda all'ente di garanzia. L'investitore ha inoltre l'obbligo d'identificazione. All'attivazione della garanzia, sul sito internet della garanzia dei depositi sarà possibile scaricare un apposito modulo. I diritti non riconosciuti nell'ambito dell'indennizzo degli investitori possono essere fatti valere nella procedura di insolvenza.

- **Esiste un termine per la presentazione della domanda?**

Sì. I crediti derivanti dall'indennizzo degli investitori devono essere insinuati nella garanzia dei depositi entro un anno dalla comunicazione dell'attivazione della garanzia.

- **Quali possibilità ho se è trascorso tale termine?**

Se non siete stati in grado di presentare tempestivamente la domanda per cause motivate (ad es. malattia, viaggio di lavoro, ecc.) e ciò può essere comprovato nei confronti dell'ente di garanzia, potete presentare la domanda anche dopo il superamento di detti termini.



## **STANZIAMENTO DEI FONDI**

- **Da dove provengono i fondi per l'indennizzo?**

All'attivazione della garanzia presso un istituto aderente al sistema di garanzia dei depositi, quest'ultimo è tenuto al versamento tempestivo di contributi pro quota sulla base di un determinato criterio di ripartizione. In caso di bisogno, deve intervenire anche l'altro ente di garanzia, partecipando anch'esso in misura proporzionale alla contribuzione. Qualora le risorse non fossero ancora sufficienti, il primo ente interessato dovrà raccogliere l'importo rimanente sul mercato monetario o dei capitali. Per queste operazioni creditizie, il Ministero delle finanze può prestare la garanzia statale, sulla base di determinate autorizzazioni legali.

### **Disclaimer**

Tutte le informazioni qui riportate si basano su fonti generalmente accessibili, considerate affidabili da Hypo Tirol Bank AG al momento della loro messa a disposizione. Hypo Tirol Bank AG non si assume alcuna responsabilità per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni fornite, escludendo inoltre qualunque pretesa giuridica in tal senso. Salvo errori e refusi.